

FAQ

**ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI PUNTI VENDITA PER LA RICARICA DEI CONTI DI GIOCO
COLLEGATI ALLE CONCESSIONI PER LA RACCOLTA DEL GIOCO A DISTANZA
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DEL 25 OTTOBRE 2024, N. 656848
ULTERIORI RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI**

- 1. DOMANDA – I Circoli in possesso di Partita IVA e autorizzazione ex articolo 86 T.U.L.P.S. possono iscriversi all'Albo dei Punti Vendita Ricariche, come avviene per l'elenco RIES?**

RISPOSTA – L'articolo 110, comma 3 del T.U.L.P.S. prevede espressamente che *“L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita ... nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88”*. Tale previsione espressa non è presente all'articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 che elenca specificamente quali sono gli esercizi che possono iscriversi all'Albo dei Punti Vendita Ricariche, non prevedendo tale possibilità per i circoli privati.

Di conseguenza, la determinazione direttoriale di istituzione dell'Albo ha previsto, all'articolo 2, comma 5, che *“I Punti Vendita Ricariche non possono essere collocati in circoli privati o locali di associazioni, anche se titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.”*.

- 2. DOMANDA – Lo schema di contratto da adottare dal concessionario per il Punto Vendita Ricariche, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, deve prevedere, fra l'altro, il “divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente”. Cosa deve intendersi per “familiari”?**

RISPOSTA – Premesso che l'Ufficio gioco a distanza e scommesse sta predisponendo un provvedimento in cui saranno fornite ulteriori direttive e istruzioni di dettaglio, si specifica che il divieto di apertura di conti di gioco per i familiari dei titolari dei Punti Vendita Ricariche deve intendersi riferito al coniuge, ai parenti di primo e secondo grado e agli affini di primo grado. A questi devono aggiungersi eventuali ulteriori familiari, anche di grado e affinità diversi, qualora conviventi con il titolare.

- 3. DOMANDA – I divieti di cui all'articolo 6, comma 4, lett. h) sulla messa a disposizione di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco e i divieti di cui all'art. 6, comma 4, lett. i) sulla pubblicità, sponsorizzazione e ogni altra forma di comunicazione a contenuto promozionale relativo a giochi o scommesse con vincite in denaro deve intendersi riferito anche ai negozi di gioco e ai corner?**

RISPOSTA – I divieti citati si riferiscono unicamente ai Punti Vendita Ricariche posti negli esercizi in cui non si raccolgono scommesse. Nei negozi di gioco e nei corner, infatti, la presenza di palinsesti, quote di gioco e di altre forme di comunicazione in materia di gioco è autorizzata o, in alcuni casi, necessaria o obbligatoriamente prescritta.

4. DOMANDA – Un Punto Vendita Ricariche iscritto all’Albo nel 2024 che non rinnova l’iscrizione nel 2025, può procedere all’iscrizione nel 2026?

RISPOSTA – L’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche è sempre possibile e dal momento dell’iscrizione è possibile esercitare le attività ad esso connesso.

Naturalmente è possibile scegliere di non iscriversi per un anno - non volendo per quell’anno esercitare tale attività - e di iscriversi nuovamente per l’anno successivo o, comunque, quando si decida di iniziare (o riniziare) l’attività.

5. DOMANDA – Accanto alla targa di identificazione del Punto Vendita Ricariche presente nei locali diversi dalle sale dedicate al gioco, può esserci anche un richiamo al Concessionario o ai Concessionari per i quali il Punto opera?

RISPOSTA - La targa di riconoscimento del Punto Vendita Ricariche, ottenuta a seguito dell’iscrizione, riportante il logo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il logo caratterizzante l’attività svolta nell’esercizio e i dati identificativi del Punto Vendita Ricariche, deve essere obbligatoriamente affissa all’esterno dell’esercizio, in posizione visibile. Al fine di rendere conoscibile ai titolari dei conti di gioco quali sono i concessionari per cui viene svolta l’attività, è possibile affiggere i loghi dei concessionari con cui si è contrattualizzati, senza alcuna ulteriore indicazione o forma di pubblicità e di dimensione inferiore alla misura prevista dalla determinazione per la targa di identificazione.

6. DOMANDA – Tra gli strumenti di pagamento utilizzabili nei Punti Vendita Ricariche per la ricarica dei conti di gioco è ammessa anche la c.d. scratch card?

RISPOSTA – L’articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 prevede che “... la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. Fermo quanto previsto al primo periodo, le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo.” Le scratch card, quindi, rientrano fra quegli strumenti di pagamento per i quali vale il limite di ricarica settimanale di euro 100, in quanto assimilabile al contante. Va da sé che qualora la ricarica dei conti di gioco venga effettuata tramite strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità, non vi è alcun limite di ricarica, se non quelli eventualmente definiti dal titolare del conto di gioco.

7. DOMANDA – È possibile iscriversi all’Albo dei Punti Vendita Ricariche se è stata presentata la SCIA volta ad ottenere l’autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S.?

RISPOSTA – La presentazione della SCIA volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione ex articolo 86 T.U.L.P.S. prevede che, qualora entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza non pervenga da parte dell’ente locale un diniego in forma scritta o una richiesta di osservazioni, si formi il c.d. silenzio-assenso, per cui l’autorizzazione ex articolo 86, si ritiene rilasciato.

Ne deriva che, prima del decorso del termine dei 60 giorni, l’autorizzazione non può ritenersi rilasciata.

Poiché l’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche richiede, fra l’altro, la presentazione di un’autocertificazione attestante il possesso di un’autorizzazione ex articolo 86 (qualora l’esercizio non sia in possesso di autorizzazione ex articolo 88 TULPS oppure non sia una rivendita ordinaria o speciale di generi di monopolio autorizzata alla raccolta di giochi pubblici), si ritiene che debbano essere decorsi il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza ovvero che l’istanza abbia avuto esito positivo con risposta formale in forma scritta.

8. DOMANDA – Il richiamo alle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2007 è già applicabile ai Concessionari in assenza dell’adeguamento del sistema informatico utilizzato dai punti vendita ricariche per l’effettuazione delle ricariche?

RISPOSTA – L’articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 prevede che il rispetto del limite di ricarica in contanti o con strumenti non tracciati pari a 100 euro settimanali “...è garantito dal concessionario mediante apposite misure sul sistema informatico utilizzato dai punti vendita ricariche per l’effettuazione delle ricariche” prevedendo, in caso di violazione, l’applicazione dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

La modifica dei sistemi informatici dei concessionari è possibile solo previa approvazione delle regole tecniche di produzione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attualmente oggetto di procedura d’informazione presso la Commissione europea.

Tali regole tecniche saranno efficaci a partire dalla nuova convenzione di concessione e, pertanto, tali misure non potranno essere implementate prima di tale momento.

Resta, comunque, fermo, il limite massimo di ricarica tramite contanti e strumenti non tracciabili, pari a 100 euro settimanali che potrà, quindi, essere contestato, in caso di flagranza, nei confronti del titolare del Punto Vendita Ricariche.

9. DOMANDA – Come si compila l’F24 per il pagamento dell’importo di 100 euro, necessari all’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche?

RISPOSTA – Nell’Area riservata dedicata all’iscrizione, sono presenti per i soggetti interessati ad iscriversi all’Albo dei Punti Vendita Ricariche specifiche istruzioni per la compilazione dell’F24.

Al fine di agevolare l’iscrizione si forniscono le informazioni salienti:

Il codice tributo da utilizzare è “5505” denominato “*Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41*”.

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, occorrerà indicare:

- nel campo “ente”, la lettera “**M**”;
- nel campo “provincia”, **non compilare**;
- nel campo “codice identificativo”, il “**codice punto vendita di ricarica**”. Poiché il campo è costituito da sei cifre, qualora il codice identificativo assegnato abbia un numero di cifre inferiori occorrerà inserire degli “0” prima del codice assegnato. Ad esempio, nel caso di codice identificativo pari a “256”, il campo dovrà essere compilato scrivendo “000256”;
- nel campo “rateazione”, **non compilare**;
- nel campo “mese”, **non compilare**;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”, per cui attualmente occorrerà riportare l’anno **2024**;
- nel campo “codice atto”, **non compilare**;
- nel campo “codice ufficio”, **non compilare**.

10. **DOMANDA** – L’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 dispone che “*l’Agenzia istituisce ... l’albo per la registrazione... dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività, a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche*”. L’obbligo del compenso è immediatamente applicabile?

RISPOSTA – Il decreto legislativo citato e l’articolo 2, comma 4 della determinazione direttoriale di istituzione dell’Albo prevede espressamente che i Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio delle già menzionate attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva, a fronte della corresponsione di un compenso.

Ferma restando l’assoluta libertà contrattuale delle parti in merito al *quantum*, la corresponsione del compenso deve ritenersi un obbligo di legge non sottoposto ad alcuna condizione sospensiva e, pertanto, deve ritenersi precettivo ed immediatamente applicabile.